

**244. Comunicato del Ministero degli affari esteri 14 novembre 1986. Entrata in vigore della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché del protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.**

*Questo comunicato è stato pubblicato in GU 14 novembre 1986 n. 265.*

La convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché del protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, è entrata in vigore, conformemente all'art. 39, il 1° novembre 1968 nei rapporti tra i seguenti Stati che hanno depositato lo strumento di ratifica nelle date a fianco di essi indicate:

Regno dei Paesi Bassi (per il territorio in Europa e Aruba): 8 dicembre 1980

(\*);

Italia: 7 maggio 1981;

Granducato di Lussemburgo: 22 ottobre 1981;

Francia: 27 febbraio 1984;

Repubblica federale di Germania (anche per il Land di Berlino): 7 marzo 1984;

Belgio: 21 agosto 1986;

Danimarca (la convenzione non si estende alla Groenlandia): 27 agosto 1986.

L'Italia ha depositato lo strumento di ratifica (vedi precedente comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981) in base ad autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1980, n. 967, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 19 gennaio 1981.

---

(\*) Con nota del 9 luglio 1986 il Segretario del Consiglio delle Comunità europee ha notificato che l'applicazione della convenzione base e del protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, si estende – a seguito delle dichiarazioni formulate dal Regno dei Paesi Bassi ai sensi dell'art. 60 della convenzione e dell'art. 6 del protocollo, all'isola di Aruba.